

# Diritto alle origini, l'equilibrio madre-figlio

## Sarà legge la possibilità per i minori adottati di conoscere l'identità della madre biologica

ANGELO PICARIELLO  
ROMA

La possibilità del minore adottato di venire a conoscenza delle sue origini, ossia dell'identità dei suoi genitori biologici, presto diventerà diritto, per legge. L'esigenza di portarne a conoscenza un bambino, per gradi, nell'ambito di un preciso percorso educativo – curando la ferita che si porta dentro, a livello inconscio – è da almeno un ventennio componente essenziale del percorso formativo che ogni coppia adottiva affronta con Servizi sociali, enti adottivi accreditati e, infine, Tribunale dei minori che sancisce l'idoneità della coppia. Sono archiviati quindi antichi tabù, in grado di generare traumi, soprattutto in età adolescenziale, nel momento in cui ci si trova a fare i conti, magari improvvisamente, con la propria identità biologica. Sulla scorta della Convenzione dei diritti del fanciullo del 1989, e della Convenzione dell'Aja sulle adozioni internazionali del 1993 è già garantito al figlio adottato il diritto a conoscere le proprie origini al compimento dei 25 anni di età, fermo restando il diritto all'anonimato, se esercitato, della

madre biologica. Sin dai 18 anni tale diritto può però essere accordato facendo istanza al Tribunale dei minori. Ma ora questa possibilità andrà sancita per legge. Con la sentenza 278 del 2013 la Corte Costituzionale ha dichiarato infatti illegittima la legge 184 sul diritto del minore ad avere una famiglia, nella parte in cui non prevede la possibilità per il giudice di interpellare, su istanza del figlio, la madre che abbia richiesto l'animato al momento del parto. La madre andrebbe invece contattata per verificare se nel tempo – di fronte alla richiesta del figlio biologico – tale richiesta possa essere modificata anche quando, in base alla legge sull'ordinamento dello Stato civile (il dpr 396 del 2000) abbia chiesto di non essere nominata. Questo sulla scorta di una sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo del settembre 2012 che stigmatizzava il mancato riconoscimento del diritto al figlio adottato a venire a conoscenza delle sue origini. Il tema è delicato, e lo diventa ancor più oggi nell'era di Internet e dei social network, che vede messe in rete tutte le informazioni relativizzando il concetto di segretezza, come approfondito nei giorni scorsi da un interessante convegno

organizzato a Torino dall'Azienda regionale per le adozioni internazionali del Piemonte (unico ente di diritto pubblico del settore) sul tema del diritto alle origini e social media. Intanto, lontano dai riflettori, prosegue da mesi in Commissione Giustizia alla Camera, la discussione sulla legge che

**Il tema è delicato, e lo diventa ancor più oggi nell'era di Internet e dei social network, che vede messe in rete tutte le informazioni**

l'Italia dovrà darsi per assicurare tale diritto. La sentenza della Consulta spiega bene gli interessi costituzionali in gioco. Il diritto del figlio adottivo a conoscere le proprie origini, ma anche quello della madre biologica all'anonimato «che riposa sull'esigenza di salvaguardare madre e neonato da qualsiasi turbamento»,

riconosce la Corte, e crea le «premesse perché la nascita possa avvenire nelle condizioni migliori possibili». Spesso questa segretezza è pre-condizione perché la madre decida di portare a termine la gravidanza, rinunciando alla sua interruzione. Sono circa 300 i casi del genere all'anno, grosso modo un bambino al giorno che nasce in virtù del «diritto all'oblio» garantito alla madre. Ma non c'è solo questo. Come la discussione in commissione ha evidenziato – attraverso le audizioni di associazioni e giudici minorili – c'è anche il delicato tema del trauma che si rischia di arrecare alla famiglia della madre biologica, che potendo contare sul segreto garantito dallo Stato di una precedente gravidanza non aveva informato i suoi congiunti, e non saprebbe come spiegare un improvviso arrivo a casa di magistrati, o anche solo di operatori dei servizi sociali, o ufficiali giudiziari. Cuore del problema è soprattutto una previsione inserita nel testo unico in discussione in Commissione, elaborato sulla scorta delle ben 8 proposte presentate, che stabilisce come «su istanza del figlio non riconosciuto alla nascita in mancanza di revoca del-

la dichiarazione della madre di non volere essere nominata» il Tribunale per i minorenni possa «con modalità che assicurino la massima riservatezza, anche avvalendosi del personale dei servizi sociali, contattare la madre senza formalità per verificare se intenda mantenere l'anonimato». Il nodo è proprio questo: c'è un modo, in concreto, per garantire la «massima riservatezza»? Per evitare di creare un forte disincentivo all'opzione offerta alla madre di rinunciare all'aborto in cambio della promessa dello Stato di mantenere il suo anonimato. Altro tema è il diritto per il figlio, assoluto e fuori discussione, di venire in possesso della sua cartella clinica e delle sue coordinate cromosomiche. Ma sono gli stessi diritti che si intende negare, oggi, a figli nati da fecondazione eterologa. A dimostrazione di come in Italia l'approccio ideologico alle problematiche rischi, spesso, di ingenerare schizofrenie giuridiche. E di come la centralità dei diritti del bambino rischi di restare solo un enunciato generico, da tutelare solo quando piace o conviene agli adulti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



## La pedagogista Santerini «Va tutelata la possibilità di restare anonime al parto»

ROMA

«La possibilità per una madre di rimanere anonima al momento del parto, lasciandolo in adozione, è una risorsa molto importante. Una strada alternativa all'abbandono "selvaggio", in strada, o all'aborto», ricorda Milena Santerini, deputata di Demo.S. (gruppo Per l'Italia-Centro democratico), ma anche docente di pedagogia e promotrice dell'intergruppo parlamentare per le adozioni. Intestataria di una proposta "equilibrata" in materia di diritto alle origini.

**Rispetto al diritto alle origini, come è cambiata l'adozione negli anni?**

L'adozione è divenuta filiazione a tutti gli effetti solo dopo un lungo mutamento culturale, superando il senso di vergogna che la circondava (chi non ricorda come fosse tenuta nascosta la rivelazione di non essere "veri figli"?). E ora molti temono che con la sentenza della Consulta e la nuova legge si torni indietro, ricostituendo un primato culturale della filiazione biologica. **La legge raccomanda riservatezza.** Ma potrebbe rivelarsi molto difficile svolgere un'indagine di ricerca della madre naturale senza che la voce si diffonda nel suo contesto sociale, turbando un equilibrio ricostituito nel tempo e svelando un segreto mai confessato. Queste informazioni vanno comunicate esclusivamente all'Ufficiale dello stato civile del luogo di residenza, per il solo, eventuale,

**Per la deputata di Demos (Per l'Italia-Cd) «è legittima la ricerca sul "come" si è venuti al mondo, ma il significato profondo dell'adozione si spiega solo con una scelta d'amore»**

esercizio del diritto da parte del figlio all'accesso alle informazioni relative alle sue origini. Senza l'intervento di altre persone.

**Da docente del settore, quando e come emerge questo bisogno di andare alle proprie origini?**

Di solito emerge in adolescenza, quando si deve costruire la propria identità, o a seguito di eventi traumatici che spingono a rileggere il proprio percorso esistenziale. Gli studi dicono che tutto dipende dal grado di attaccamento ai genitori: se esso è insicuro vorranno capire chi sono; se è sicuro si sentiranno abbastanza forti da andare a esplorare il passato senza problemi.

**Quindi il problema mette in gioco innanzitutto i genitori adottivi.**

Certo. Tutto dipende dalla narrazione che padre e madre adottivi avranno fatto della sua storia di accoglienza in famiglia. Un racconto che deve essere completo, non reticente; in caso contrario i genitori naturali restano dei fantasmi nella vita del bambino. La madre biologica non può essere mitizzata, ma va capita e bisogna riconciliarsi con lei. Lo deve fare il figlio, e prima ancora la madre adottiva. Ma ci si inganna se si crede, così, di avere accesso alla genesi della propria vita. È legittima la ricerca sul "come" si è venuti al mondo ma non si "creda", con le informazioni, di arrivare al "perché". Il "senso" glielo può dare solo una scelta d'amore.

Angelo Picariello  
© RIPRODUZIONE RISERVATA

## Tonizzo (Famiglie Anfaa) «Lo Stato non tradisca il vincolo del segreto»

ROMA

Le famiglie adottive lanciano l'allarme sul rischio che la nuova normativa a tutela del diritto alle origini vanifichi la richiesta di segretezza del parto. L'associazione nazionale famiglie adottanti e affidatarie ha elaborato una petizione, sottoscritta da giuristi, associazioni, esponenti politici e psicoterapeuti per chiedere al Parlamento di modificare l'attuale formulazione del testo base della normativa in discussione al diritto alle origini. «Lo Stato non può tradire un impegno preso con le madri biologiche al momento del parto», dice Frida Tonizzo, dell'Anfaa, componente della delegazione ricevuta in Commissione.

**Il bambino adottato fa però i conti con la ferita dell'abbandono...** In questi casi bisogna spiegare che non è corretto parlare di abbandono, ma di un affidamento amorevole e responsabile alle istituzioni di una vita che altrimenti – venendo meno questo accordo fiduciario – rischierebbe di non nascere, o rischierebbe realmente l'abbandono brutale, come già avviene ora, in taluni casi drammatici che conosciamo bene. Questa previsione avendo effetto retroattivo, violerebbe inoltre il diritto all'anonimato che era stato loro assicurato. Stiamo parlando, dal 1950 ad oggi, di ben 90mila casi, ricordo.

**Quali sono i rischi?** Il rischio è che andare a ricercare a distanza di decenni queste donne potrebbe mettere in pericolo la serenità della vita

che, sicure della segretezza loro garantita, si sono costruite nel corso degli anni, con gravi ripercussioni anche sui loro familiari, spesso ignari.

**Il comma 7 bis dell'articolo 1 del testo base impone l'uso della riservatezza, in queste ricerche.**

Ma, chiedo, quale riservatezza può assicurare una procedura che prevede che il Tribunale, su richiesta dei nati non riconosciuti alla nascita, operi «senza formalità»?

**C'è un'altra petizione che tutela il giusto diritto del figlio di conoscere le sue origini. E comunque la Consulta fa obbligo di garantire il diritto.** La Consulta chiede di non considerare irrevocabile questo diritto al segreto, verificando la «perdurante attualità della scelta», ma indica anche l'esigenza di contemporaneamente garantire i diritti costituzionalmente garantiti

della madre biologica e del figlio adottivo. Noi riteniamo che si debba offrire alla madre la possibilità di rinunciare in ogni momento, facilitando il più possibile questa sua comunicazione. Ma si deve trattare di una sua iniziativa.

**Questo per il progresso. Ma per il futuro?** Per il futuro è più che prevedibile che queste gestanti, vedendo di fatto annullata questa opportunità di partorire in segreto, faranno aumentare infanticidi, abbandoni e anche aborti. Un rischio che sta sottovalutando.

A. Pic.  
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Mensile di st

**Fiducia, per i mar**  
di Martin Sc

**Società n**  
di Pier Giorg

**Dal solid**  
Intervista di

**La Croce**  
Interventi de  
Angelo Anar

**Il perdon**  
Intervista di  
con il card. I

**L'estetica**  
di Ciro Lom

**Montale**  
di Matteo Ve

20131 A  
Tel. 02 29.52